



IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Seconda Sezione civile e fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice
dott. Marco Benatti	Giudice Relatore

nel giudizio per la dichiarazione di fallimento n.15 /2019 ist.fall.
promosso da

S

nei confronti di

MD rappresentato
e difeso da CUZZOCREA PAOLA con domicilio eletto in VIA
CISA 95
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che non emerge, dalla documentazione contabile prodotta e dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dall'art.1 L.F. per la sottoposizione del debitore alla procedura di fallimento e neppure il limite ex art. 15 lf;

ritenuta tuttavia infondata l'istanza del procuratore di SINGH Amrik volta alla rifusione delle spese a carico del ricorrente atteso che nello stesso ricorso il S. , che



agiva in qualità di lavoratore non soddisfatto per i suoi crediti da lavoro accertati con verbale di conciliazione avanti al tribunale, aveva chiaramente manifestato di non essere in grado di accertare i requisiti di fallibilità del proprio datore, non trattandosi d'impresa tenuta al deposito di bilanci;

ritenuto a tal fine che l'affermazione del resistente secondo cui il S. , in qualità di (ex) dipendente sino al 2017, avrebbe dovuto per ciò solo esserne a conoscenza si concretizza in una petizione di principio, ossia cerca di dare per provato ciò che dovrebbe invece provare: che il lavoratore, per le mansioni svolte e all'attualità, sarebbe stato a conoscenza della situazione economica e finanziaria del datore inadempiente;

ritenuto quindi che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese processuali;

P.T.M.

respinge il ricorso,
compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.

Mantova, 07/03/2019

Il Presidente
Andrea Gibelli

